

COMUNE DI PINO TORINESE
(Città Metropolitana di Torino)

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE, ANNO 2026.

TRA

Il Comune di Pino Torinese, con sede legale in piazza Municipio n. 8 a Pino Torinese (TO) – C.F. 82000370013 – rappresentato dal Dott. Stefano Delfino, nato a _____ (____) il _____, in qualità di Responsabile del Servizio Sistema Educativo e Politiche Sociali ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, del Regolamento comunale sull'Ordinamento dei Servizi e come da decreto sindacale agli atti, domiciliato, per la funzione esercitata, presso il Comune di Pino Torinese, Piazza Municipio n. 8 – Pino Torinese (TO) -

E

L'operatore _____,
con sede legale in _____ a Pino Torinese (TO) –
P.IVA/C.F. _____ - (di seguito definito anche solo "Operatore" o "Gestore"),
rappresentato dal legale rappresentante _____, nato a _____ il _____,
domiciliato per la carica presso la sede legale dell'operatore stesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Con la presente convenzione l'operatore si assume la realizzazione e gestione del centro estivo 2026 "liberomé" nel luogo ad esso assegnato, nel rispetto della presente convenzione e del progetto generale predisposti dal Comune di Pino Torinese in quanto ente titolare dell'organizzazione del centro estivo 2026 e del progetto di conduzione presentato dall'operatore stesso.

Il centro estivo 2026 è altresì organizzato e gestito nel rispetto della D.G.R. n. 11-6760 del 20.4.2018 relativa ai requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri vacanza per minori.

Il centro estivo è un servizio ludico, ricreativo ed educativo rivolto a bambini/e e ragazzi/e attivato durante i mesi estivi, avente come scopo principale quello di creare occasioni di incontro e opportunità di gioco collettivo, di socializzazione e valorizzazione individuale, integrazione fra culture diverse, valorizzazione dei diversi linguaggi verbali e non verbali, conoscenza ed esplorazione del territorio, con l'obiettivo altresì di garantire un supporto ai genitori impegnati nell'attività lavorativa. Nella programmazione, principalmente di tipo ludico/educativo, saranno privilegiate la socializzazione e il gioco.

2. DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione si riferisce esclusivamente all'organizzazione del centro estivo 2026.

3. PERIODI E LUOGHI DI ESECUZIONE

DURATA: dal lunedì al venerdì nel periodo dal 15 giugno al 4 settembre 2026. L'operatore individua e comunica, nell'arco di tale periodo, le settimane in cui è in grado di garantire l'apertura e la gestione del Centro Estivo.

SEDI: _____

ORARI: deve essere garantita l'apertura in orario 8,30-16,30, con facoltà in capo all'operatore di anticipare l'orario di apertura e posticipare l'orario di chiusura.

4. DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

Le attività sono rivolte a bambini/e e ragazzi/e in età 6-17 anni.

5. IMPEGNI DELL'OPERATORE

L'operatore, per la realizzazione e gestione delle attività del centro estivo in oggetto, assume a proprio carico i seguenti impegni:

- Deve attenersi ai contenuti del proprio progetto, del progetto generale comunale e della normativa regionale in materia di requisiti per la gestione dei centri vacanza per minori e deve altresì attenersi al rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale;
- Riceve le iscrizioni da parte degli utenti e ne conserva l'elenco;
- Riceve i pagamenti da parte degli utenti secondo le modalità meglio specificate nel successivo articolo 8;
- Trasmette l'elenco degli iscritti al Comune con cadenza settimanale;
- La dotazione di personale deve prevedere:
 - un coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali di età non inferiore a 18 anni, con esperienza almeno triennale debitamente documentata di educazione di gruppi di minori. La figura del coordinatore può coincidere con la figura di operatore del centro estivo;
 - un operatore di età non inferiore a 18 anni ogni 10 minori e fino a 50 minori, di cui almeno uno abbia svolto un corso di primo soccorso; dai 51 minori in su, oltre ai 5 operatori previsti con le modalità anzidette, un operatore ogni 15 minori;
- La somministrazione di alimenti, compresa la definizione dei costi e l'incasso dell'importo dovuto, è a esclusivo carico dell'operatore che l'ha prevista nel proprio progetto;
- Si impegna ad accogliere utenti con disabilità e a comunicarne la presenza al Comune con almeno una settimana di anticipo rispetto a quella di frequenza;
- Deve fornire idonea copertura assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile di tutti gli ospiti dei centri, compreso il personale operante. A tal fine può chiedere agli utenti una modica cifra integrativa finalizzata al pagamento del premio assicurativo.

L'operatore assume altresì i seguenti impegni:

- utilizzo della propria organizzazione per la realizzazione dell'intera attività, sia sul piano progettuale che realizzativo;

- fornitura di carta igienica, carta asciuga mani e detergente per le mani per operatori e utenti della struttura;
- fornitura di cassetta pronto soccorso.

6. IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune di Pino Torinese assume la titolarità dell'organizzazione del progetto di Centro Estivo 2026 "liberomé", ed in particolare:

- predispone il progetto generale di centro estivo nel rispetto della normativa regionale in materia di requisiti per la gestione dei centri vacanza per minori e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale;
- trasmette agli Enti competenti apposita segnalazione certificata di inizio attività, opportunamente compilata e sottoscritta dal rappresentante legale di ogni associazione;
- laddove le strutture non siano già affidate ad un gestore con atto formale, provvede alla pulizia e sanificazione delle strutture (ambienti) ospitanti i centri estivi prima della loro apertura e, successivamente, prima dell'avvio di ogni settimana di frequentazione;
- corrisponde al gestore, a titolo di contributo, la differenza tra la tariffa agevolata pagata dall'utente e la tariffa piena stabilita con DGC 155/2025, come meglio specificato nel successivo articolo 8;
- concede gratuitamente le sedi scolastiche o parti di esse, compresi le palestre e gli spazi esterni e gli altri spazi di proprietà comunale individuati nel progetto generale, incluse le utenze;
- in caso di utenti iscritti/e disabili, si impegna ad attivare a proprie spese educatori o educatrici professionali che possano svolgere un'attività di sostegno;
- fornisce sostegno e collaborazione al gestore nella realizzazione del servizio.

7. CONTROLLI E VERIFICHE

Spettano all'Amministrazione Comunale le funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento del progetto, che potranno avvenire sia mediante sopralluoghi nelle singole strutture sia mediante richiesta di documentazione informatica e cartacea.

Alla conclusione del centro estivo l'operatore presenta una relazione relativa all'attività svolta.

8. ISCRIZIONE E RISCOSSIONE QUOTE

Le quote di iscrizione e le relative agevolazioni sono stabilite con Deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 24/11/2025.

Le iscrizioni vengono raccolte direttamente da ciascun gestore di Estate Ragazzi per il centro estivo di propria gestione. Il gestore incassa altresì dall'utente il pagamento della quota di iscrizione, da corrispondersi in base alla fascia di agevolazione di riferimento. L'utente all'atto del pagamento, se beneficiario di agevolazione, dovrà presentare un voucher rilasciato dal Comune, che attesti il diritto di fruire di una tariffa agevolata.

Sarà cura del Comune corrispondere al gestore di Estate Ragazzi, a titolo di contributo e a seguito del rendiconto delle iscrizioni degli utenti, la differenza tra l'importo effettivamente riscosso dal gestore e la tariffa

massima stabilita dall'Ente, tenendo conto anche dell'eventuale Imposta sul Valore Aggiunto che il gestore stesso paga direttamente sugli incassi dell'Estate Ragazzi in base al proprio regime IVA.

9. PERSONALE - FORMAZIONE

In relazione al personale impiegato nell'espletamento delle attività oggetto di convenzione, l'operatore deve rispettare, ove tenuto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi provinciale/aziendale vigenti e successivi rinnovi per tutta la durata della convenzione e ad osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).

L'operatore è tenuto a comunicare, prima dell'avvio dei centri estivi, i nominativi dei Responsabili della struttura, dei coordinatori, degli operatori e dell'eventuale ulteriore personale impiegato, oltre che di ogni altra figura, che a qualsiasi titolo, collabori nella realizzazione degli stessi. Dovrà essere assicurata il più possibile la continuità dei singoli educatori, provvedendo tempestivamente alle sostituzioni. Ogni sostituzione del personale, nel corso della durata della convenzione, dovrà essere preventivamente comunicata e comunque effettuata con operatori in possesso dei medesimi requisiti richiesti.

Tutto il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso ed irreprensibile nei confronti dell'utenza e dovrà collaborare con il competente servizio comunale. L'operatore si impegna a richiamare e, in casi gravi o di recidiva, a sostituire il personale che non osservi una condotta corretta e riguardosa o non offra sufficiente garanzia di adeguatezza professionale.

10. RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE

L'operatore deve rispettare tutte le norme vigenti sia per quanto riguarda la custodia e la sicurezza degli utenti iscritti sia per quanto riguarda l'attività in genere.

L'operatore è responsabile di ogni e qualsiasi danno a persone o a cose procurato dai propri responsabili o collaboratori addetti all'organizzazione e alla gestione delle attività esonerando in tal senso l'Amministrazione Comunale.

L'operatore dovrà utilizzare con massima cura gli edifici, gli impianti, le attrezzature, gli arredi. E' tenuto alla verifica quotidiana dei locali in uso, della integrità degli arredi, degli impianti, delle attrezzature, a segnalare eventuali danni provocati da terzi e a ripristinare quelli provocati dai propri collaboratori e utenti.

Il titolare dell'attività del centro di vacanza per minori dovrà fornire idonea copertura assicurativa sia per infortuni sia per responsabilità civile di tutti gli ospiti dei centri, compreso il personale operante.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR 2016/679, con la presente convenzione l'operatore è nominato responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura concernenti gli utenti fruitori del servizio e le loro famiglie, conferiti direttamente dal Comune o dai diretti interessati.

L'operatore pertanto è autorizzato a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per l'espletamento delle attività, sia in forma cartacea che elettronica. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle

disposizioni di cui al GDPR 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza e all'adozione delle prescritte misure di sicurezza.

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità da parte dell'operatore.

L'operatore è infine tenuto a rendere edotti i propri collaboratori delle suddette norme, fermo restando che gli stessi operano sotto la propria diretta ed esclusiva responsabilità.

12. DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, della convenzione, pena la risoluzione della stessa.

13. REVOCA E DECADENZA

L'Amministrazione comunale può revocare la presente convenzione in qualunque momento e senza necessità di congruo preavviso nei seguenti casi:

- per cause di forza maggiore;
- per motivate esigenze di interesse pubblico.

In tali casi l'operatore non potrà pretendere alcun risarcimento a nessun titolo.

In caso di inosservanza grave da parte dell'operatore agli obblighi o condizioni previste dalla presente convenzione, l'Ente può dichiarare l'immediata decadenza dalla convenzione, comunicandone all'operatore i motivi mediante lettera raccomandata o mediante messaggio di posta elettronica certificata e senza altre formalità.

14. SPESE CONTRATTUALI

La presente scrittura privata verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 parte II della tariffa D.P.R. n. 131/1986. Le conseguenti spese saranno poste a carico di chi ne chiede la registrazione.

15. CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione ed esecuzione, saranno deferite alla competente autorità giudiziaria, Foro di Torino.

16. NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa esplicito rinvio alle leggi, alle linee guida succitate e al progetto generale predisposti dal Comune di Pino Torinese.

Pino Torinese, li _____

Per l'operatore _____

Per il Comune _____